



COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

Via Superiore n.25 C.A.P. 22010

Tel. 0344 31246 Fax 0344 344570 Cod. Fisc. e P.I.00467880134

E-mail: benelario@tin.it PEC: comune.benelario@pec.regione.lombardia.it

www.comune.benelario.co.it

Prot. 140

Bene Lario 19.01.2015

Spett.le

OGGETTO: Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment".

Ai sensi della norma indicata in oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 "*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti pubblici territoriali (...), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".

Con la presente si comunica pertanto che, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente.

Vi chiediamo di apporre in fattura la seguente dicitura:

"L'Iva sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72."

A disposizione per chiarimenti si coglie occasione per porgere cordiali saluti



Il Sindaco Responsabile del Servizio

Rag. Mario Abele Fumagalli

Split Payment

L'art. 1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n 190 del 23.12.2014, GU 29.12.2014 n 300) ha introdotto il nuovo art. 17-ter al DPR n. 633/1972 prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell'IVA denominato "split payment".

Il nuovo art. 17-ter DPR n. 633/1972 recita che "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Il Ddl di Stabilità 2015 prevede, in estrema sintesi, che l'imposta venga versata all'Erario direttamente dal soggetto pubblico che acquista un bene o un servizio da un privato secondo modalità e tempi stabiliti con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi. Il fornitore, pertanto, riceve dal cliente l'importo fatturato al netto dell'Iva.

Il meccanismo serve a inibire le frodi basate sul missing trader, in cui il debitore dell'imposta, dopo averla riscossa dal proprio cliente, omette di versarla per poi "scompare".

La PA, pertanto, viene ad assumere il ruolo istituzionale di collettore del gettito Iva verso l'erario. Non mancano, però, le incognite, sia perché il sistema – solo tratteggiato nel Ddl – non sarà implementabile se non previa autorizzazione dell'UE, sia perché le modalità tecniche relative al versamento dell'imposta trattenuta saranno dettagliate in seguito con un decreto ministeriale.

I soggetti nei confronti dei quali è applicabile il nuovo meccanismo sono gli stessi per i quali è possibile emettere fatture con IVA ad esigibilità differita (di cui all'art. 6, comma 5 del DPR n. 633/1972) e sono:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica (Cnr, Agenzia per la promozione nel Mezzogiorno, Agenzie Fiscali ecc.);
- gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni);
- i consorzi costituiti tra gli enti pubblici ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli istituti universitari;
- le Unità Sanitarie Locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza (Inps).

Invece, lo split payment non è applicabile:

- con riferimento ai **compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito** (tipicamente le prestazioni rese dai professionisti);
- qualora un'operazione sia già **sottoposta al reverse charge** (si veda pag. 4).

Non sono previste esclusioni, invece, per le operazioni effettuate tramite l'economato, quindi anche i pagamenti delle fatture urgenti di modico valore effettuate tramite i fondi economici incappano nel nuovo meccanismo.

PA Digitale s.p.a.

Via Leonardo Da Vinci, 13
26854 PIEVE FISSIRAGA (LO)

Marketing & Sviluppo Mercato

Tel. 0371-5935.780 Fax 0371-5935.790
e-mail: marketing@padigitale.it
www.padigitale.it

PADIGITALE
INNOVAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In attesa del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determinerà modalità e termini di versamento dell'imposta, è intervenuto il Comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 che fornisce alcune anticipazioni a riguardo, chiarendo in particolar modo il termine della decorrenza: il nuovo meccanismo si applicherà alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

Dal 1 GENNAIO 2015, pertanto:

- le modalità di fatturazione nei confronti di tali enti pubblici non cambieranno, per meglio dire varranno le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l'IVA; ovviamente verrà meno il concetto in tali casi di IVA differita;
- al cedente/prestatore dei beni/servizi verrà corrisposto da parte di tali enti pubblici l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'iva (quindi, solo l'imponibile); l'IVA sarà invece corrisposta all'erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione;
- per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'IVA, è prevista l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004 (comma 633 dell'art 1 della legge di stabilità 2015).

In merito all'esigibilità dell'imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Infine, viene stabilito che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni interessate – per il quale, tuttavia, è necessario che il decreto ministeriale definisca le modalità tecnico-operative relative al versamento dell'IVA - e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, è previsto che le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

In attesa del decreto attuativo gli enti non possono fermare la contabilizzazione delle fatture ricevute e i relativi pagamenti, perché questo comporterebbe in caso di ritardo nei pagamenti l'applicazione degli interessi di mora, effetti negativi sull'indicatore di tempestività dei pagamenti e sugli obblighi di certificazione delle fatture scadute.